



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e studi

**Circolare n. 26**

**29 MAG. 2013**

Prot. n. **4991** del

Class. n. **04.13.01/2**

A tutte le Direzioni generali

A tutte le Direzioni regionali

Alle Soprintendenze dotate di autonomia  
speciale

A tutte le Soprintendenze

A tutti gli Istituti

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto  
SEDE

Al Capo dell'Ufficio legislativo  
SEDE

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, artt. 14 ss. – Disciplina della conferenza di servizi

Con nota prot. n. 6615 del 23 aprile 2013, che si allega, l'Ufficio legislativo ha espresso parere in merito ad un quesito proposto dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con la quale sono state chieste indicazioni in merito alla disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, con riferimento alla partecipazione degli uffici di questa Amministrazione.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Segretariato Generale

### Servizio I - Coordinamento e studi

In particolare, con l'allegato parere, sono state coordinate le norme di cui all'art. 14 ss. della legge 241/1990 con la normativa di settore in materia di beni culturali (decreto legislativo n. 42/2004) ed è stato chiarito che per un intervento richiedente l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la conferenza di servizi, solo se, richiesto il parere vincolante della Soprintendenza, questa non lo ha pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio) oppure quando, nel termine suddetto, la Soprintendenza ha espresso parere negativo.

Le medesime conclusioni sono state raggiunte anche in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) e di sportello unico per l'edilizia (SUE).

La normativa di settore (decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) è stata messa in relazione con i principi di cui alla legge n. 241/1990 e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sia nel caso dello sportello unico per l'edilizia che nel caso dello sportello unico per le attività produttive vengono esplicitati due principi fondamentali.

In primo luogo, gli sportelli unici svolgono funzioni esclusivamente di *front office* con i cittadini e funzionano come uffici di smistamento di atti nei confronti dell'utenza, ma non sostituiscono né assorbono le competenze ordinarie di altre amministrazioni coinvolte.

In secondo luogo, la conferenza di servizi è solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo l'inutile decorso dei termini per l'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo le modalità e le regole generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a tenere nel debito conto il suddetto parere nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Il Segretario generale  
Arch. Antonia P. Recchia

4